

**DOTT.SSA ROSA FRANCAVIGLIA**

**DOTT.SSA ELENA BRANDOLINI**

**MAGISTRATI DELLA CORTE DEI CONTI**

**INCONFIGURABILITA' RICHIESTA DI PATTEGGIAMENTO EX ART. 444 C.P.C. IN SEDE DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA- ILLECITO ERARIALE ED ASSENTEISMO – DANNO DA INDEBITA PERCEZIONE DI STIPENDI – DANNO DA DISSERVIZIO – INCONFIGURABILITA' – DANNO ALL' IMMAGINE - SUSSISTENZA - NOTA A SENTENZA N° 866/2005 DEL 20 MAGGIO 2005 SEZIONE GIURISDIZIONALE VENETO –**

La sentenza n° 866/2005 della Sezione Giurisdizionale Veneto della Corte dei Conti verte in materia di responsabilità amministrativa per assenteismo dal luogo di lavoro di dipendente dell' Amministrazione Regionale. Preliminarmente, la pronunzia affronta la tematica della portata dell' art. 444 c.p.p. in sede erariale ritenendo correttamente che l' istituto del patteggiamento non è ravvisabile nel processo contabile essendo applicabile soltanto in sede penale. Difatti, deve ritenersi ammissibile la mera declaratoria di cessazione della materia del contendere nel rito erariale ( come in quelli civile ed amministrativo ) allorquando, sussistendo gli estremi perché possa ravvisarsi la responsabilità del convenuto, quest' ultimo risulti aver provveduto al risarcimento del danno pubblico. Tuttavia, laddove si tratti di semplice dichiarazione di intenti in ordine al risarcimento del danno cagionato all' Erario, la stessa è da considerarsi priva di effetti non essendosi concretizzata in un effettivo ristoro del nocumento cagionato alla amministrazione danneggiata. Riconosciuta la sussistenza di rapporto di servizio fra il responsabile e la Regione Veneto e l' esistenza dell' elemento psicologico del dolo, la condotta del convenuto per assenteismo dal posto di lavoro - oggetto peraltro di giudizio penale con eco sugli organi di stampa – viene ritenuta dal Collegio fonte di danno all' immagine, ma non da disservizio. Sotto il profilo della indebita percezione degli stipendi, la Procura Contabile

aveva chiesto la liquidazione in via equitativa per le ragioni acclarate in motivazione. Peraltro, il Collegio ha ritenuto che detta liquidazione presuppone la certezza sull' an del danno e che essa possa essere effettuata ex art. 1226 c.c. laddove il nocumento sia di difficile quantificazione, con il limite ostativo per cui la stessa non può giammai sostituire la prova dell' esistenza del danno. Per quanto attiene, invece, il cosiddetto danno da disservizio, la Corte non ritiene di accogliere la domanda della Procura e sul punto precisa che esso vada correlato "...al minore risultato conseguito dall' apparato organizzativo, a seguito di omessa o carente prestazione lavorativa del dipendente, con conseguente ulteriore danno in termini di efficienza, efficacia ed economicità, e, quindi, di resa dell' azione amministrativa". In conformità di siffatta accezione, il disservizio acquista la connotazione di un "quid pluris" rispetto al danno pubblico subito dalla amministrazione in termini di emolumenti retributivi erogati al dipendente infedele che abbia violato il rapporto sinallagmatico fra controprestazioni. Rectius:"danno da disfunzione organizzativa che ricade anche sull' utente del servizio pubblico". Ciò premesso, il Relatore evidenzia che non necessariamente ogni comportamento assenteista è produttivo di danno e che non ogni assenza implica un nocumento erariale. Affinché i comportamenti assenteisti dolosi siano idonei a determinare un danno da disservizio, dovranno tenersi in debita considerazione sia le modalità che la reiterazione degli stessi in guisa tale da potersi ritenere che da siffatte condotte la stessa efficienza della funzione amministrativa ne abbia tratto detrimento. In sostanza, si esige la prova del dispendio di risorse umane e strumentali, non essendo configurabile una condanna per mera violazione degli obblighi di servizio disgiunta dall' elemento della perdita patrimoniale, stante l' indubbia natura risarcitorio-reintegratorio-sanzionatoria e di deterrenza della responsabilità amministrativo-contabile. Viene, di converso, accolta la domanda della Procura Veneta in relazione alla condanna del convenuto per danno all' immagine arrecato alla P.A. di appartenenza ( l' Ente-Regione ) in considerazione del "clamor fori" ( o " strepitus fori" ) scaturito dalla condotta del responsabile con

**riferimento al risalto dato agli episodi di assenteismo ed alla vicenda penale da parte degli organi di informazione. Sostrato costituzionale del danno all' immagine è l' art. 97 Cost. ( Principio del buon andamento della P.A. ) a fronte del quale si delineano i contorni della "immagine corretta" che ciascuna P.A. deve serbare nei confronti dei consociati ( C.d.C. SS.RR. n° 10/2003/QM ). Allorché detta immagine venga lesa – anche prescindendo dal rilievo penale delle condotte poste in essere – si integrano gli estremi di detta tipologia di pregiudizio all' Erario, suscettibile di valutazione economica. Il danno all' immagine – come è noto - è ravvisabile soltanto ed esclusivamente nel giudizio contabile in termini di compromissione del prestigio e dell' identità della P.A. in termini di negativa ricaduta sull' efficienza dell' apparato pubblico.**

#### SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

Presidente: S. Zambardi – Relatore: S. Fusaro

#### FATTO

**1.1.** Con atto di citazione depositato in data 19/10/2004, nonché ritualmente notificato alla parte, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il sig. P.I., dipendente dell'Ispettorato dell'Agricoltura della Regione Veneto, per sentire condannare lo stesso al pagamento, in favore dell'Amministrazione regionale, della somma di €. 2.340,00 (Duemilatrecentoquaranta/00), oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

Il Pubblico Ministero espone di aver appreso della *notitia damni* da articoli pubblicati sulla stampa locale in relazione ad un'inchiesta svolta, dalla Procura della Repubblica di Venezia, sul P. per episodi di assenteismo sul luogo di lavoro.

L'indagine penale, sorta a seguito dell'esposto del C.M., collega del convenuto, veniva definita con sentenza n. 148/2003, del GIP di Venezia, con l'applicazione della pena su richiesta - ai sensi dell'art. 444 c.p.p. - per il reato di cui all'art. 640, 2° comma, del codice penale.

Il P. veniva condannato nel giudizio penale a pagare €. 3.450,00 di multa, a seguito della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.

In relazione a tali fatti il Pubblico Ministero Erariale conferiva delega per le indagini in sede contabile al Gruppo Servizi vari – Sezione accertamento responsabilità amministrativa e danni erariali – del Comando Nucleo Regionale della Guardia di Finanza del Veneto.

Con relazione in data 10 dicembre 2000 la Guardia di Finanza, dopo aver esaminato gli atti del processo penale, rilevava come il dipendente regionale nel periodo 2 marzo - 7 aprile 2000, in cui era stato pedinato dagli agenti di P.G., risultava non aver svolto regolarmente circa dieci ore di lavoro.

Infatti, il giorno 2 marzo 2000, mentre dal cartellino marcatempo risultava uscito dall'ufficio alle 12.59 e rientrato alle 13.32, si era in realtà assentato dall'Ispettorato regionale dalle 13.30 alle 15.00, essendosi recato a pranzo in una trattoria e lì trattenuto oltre l'orario di servizio.

Il 9 marzo 2000 il cartellino marcatempo riportava l'uscita alle 13.06 ed il rientro nell'ufficio alle 13.24, in realtà l'assenza si era protratta dalle 13.23 alle 14.29.

Il 21 marzo 2000 a fronte di una timbratura in uscita alle 13.04, ed in entrata alle 13.20, il convenuto si era allontanato dal luogo di lavoro alle 13.20 e vi era tornato alle 15.33.

Il 28 marzo 2000 il P. usciva dall'ufficio alle 13.28 e vi ritornava alle 15.24, mentre nel marcatempo risultava la timbratura in uscita alle 13.03 ed il rientro alle 13.27.

Il giorno 30 marzo 2000 nel cartellino il P. faceva risultare l'orario di uscita delle 13.04 e di entrata delle 13.29, mentre gli agenti di P.G. che lo pedinavano, riscontravano un'uscita alle 13.31 ed un rientro effettivo in ufficio alle 15.07.

Il giorno 4 aprile 2000 il convenuto usciva dall'Ispettorato alle 13.23, ritornava alle 15.14, mentre dal cartellino risultava un orario di uscita alle 13.17 e di rientro alle 13.23.

Il giorno 7 aprile 2000, ultimo giorno di controllo da parte degli agenti di P.G., il P. arrivava in ufficio alle 8.23, usciva per circa dieci minuti e vi faceva rientro. Dal cartellino marcatempo risultava entrato alle 7.33.

In relazione alle risultanze delle indagini il Pubblico Ministero Erariale ha contestato al convenuto il danno cagionato dall'indebita percezione dello stipendio durante le assenze arbitrarie dal luogo di lavoro, il danno da disservizio nonché il danno all'immagine della Regione Veneto.

In particolare il pregiudizio per la percezione indebita della retribuzione è stato liquidato dalla Procura considerando un'ora di assenza al giorno per 150 giorni, per il periodo intercorrente fra la denuncia alla Procura della Repubblica, da parte del C. (12/10/1999) e la fine delle indagini penali (7/4/2000).

Tale voce di danno è stata quantificata in €. 1.338,27 (conteggiando la retribuzione oraria di €. 17.275 per 150 ore, pari a €. 2.591.250).

Parte attrice ha chiesto anche la condanna per il disservizio cagionato all'organizzazione amministrativa, in relazione *"alle arbitrarie assenze dal luogo di lavoro, quanto alla sprezzante utilizzazione dello strumento (il marcatempo elettronico) di controllo, adottato dalla P.A. (...); le dichiarazioni mendaci rese all'Autorità Giudiziaria rese dal convenuto al GUP (...); i costi dell'attività di appostamento della Polizia Giudiziaria"*, quantificando il danno, in via equitativa, in €. 500.

La medesima somma (500 euro) viene richiesta anche per il danno all'immagine, cagionato all'ente pubblico di appartenenza.

Complessivamente la domanda attorea è per la condanna del dipendente regionale a complessivi €. 2.340,00 (1.338,27, arrotondati a 1.340,00 euro + 1.000,00 euro).

**1.2.** Il convenuto, che non aveva controdedotto nella fase pre-processuale, si è costituito in giudizio, con comparsa di costituzione depositata il 5/1/2005, a firma dell'avv.to Marianna de' Giudici del Foro di Venezia.

La difesa ha rilevato come la Procura abbia tratto dalla circostanza (provata) che il P. si è assentato arbitrariamente dal luogo di lavoro, un'ora al giorno, negli otto giorni in cui è stato controllato dagli agenti di PS, la (non provata) circostanza che il convenuto si sarebbe comportato nello stesso modo in tutto il periodo (circa 150 giorni) che vanno dalla denuncia, da parte del collega, alla Procura della Repubblica fino alla fine degli accertamenti penali.

In relazione a tale fatto parte convenuta ha osservato come il danno erariale sia riferibile esclusivamente a comportamenti *"perpetrati in tempi ben specifici e circoscritti, ed oggetto dell'imputazione cui ha dato luogo la sentenza ex art. 444 c.p.p., resa dal Gip di Venezia"* e pertanto *"pur contestando gli addebiti ascritti, nonchè i presupposti di fatto e di diritto su cui si pretende fondata l'azione, dichiara sin d'ora la volontà di comporre la questione con la dazione dell'importo che codesto Ecc.mo Giudice vorrà determinare"*.

Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2005 il Pubblico Ministero ha insistito per l'integrale condanna del P.I. a quanto richiesto nell'atto di citazione e l'avv.to Vittorio Fedato, in sostituzione dell'avv.to de' Giudici, per parte convenuta ha ribadito le tesi riportate negli atti; esaurita la discussione il giudizio veniva trattenuto per la decisione.

## DIRITTO

**2.1.** Va preliminarmente osservato come la difesa abbia affermato, in relazione alle assenze del P., accertate negli appostamenti di PG, di voler *"comporre la questione con la dazione della somma che questo Giudice vorrà determinare"*.

La dichiarazione sembra evocare una sorta di irrituale *"richiesta di patteggiamento"*, istituto non previsto dalla normativa sul giudizio di responsabilità amministrativa, e di cui il convenuto si è avvalso nel giudizio penale, ove lo strumento processuale è operante.

Invero, nel processo erariale, così come nel processo civile ed amministrativo, è ammissibile la pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere, quale formula conclusiva del giudizio, nei casi in cui, accertata la responsabilità erariale, risulti che il danno al patrimonio pubblico, nella misura determinata dal collegio, sia già stato soddisfatto dal convenuto.

Ma, nel caso di specie nessun danno risulta ristorato e pertanto la dichiarazione di intenti di parte convenuta può valere, tutt'al più come riconoscimento di una parte della domanda della Procura contestando, invece, la difesa, seppur in modo assolutamente generico, le altre voci di danno (l'assenza oltre i giorni e le ore accertate negli appostamenti di P.G., il danno all'immagine e da disservizio).

**2.2.** Per venire al merito della vicenda è da dichiararsi la responsabilità del convenuto.

E' indubitabile infatti che il P., titolare di rapporto di servizio nei confronti della Regione, abbia cagionato dolosamente un danno alla propria amministrazione, a seguito dei comportamenti assenteistici, penalmente rilevanti, di cui la stampa ha dato notizia.

Ritiene però il Collegio che il danno cagionato dalla condotta del convenuto vada circoscritto, rispetto alla domanda attorea.

**2.3.** Per quanto attiene al danno da indebita percezione degli stipendi il Pubblico Ministero, ha rilevato che *"da una campionatura di otto giorni, su trentacinque di servizio è emerso che il dipendente P. usava abitualmente raggirare la sua amministrazione ... in ragione di circa cinquanta minuti al giorno ... si può ragionevolmente presumere che tale comportamento criminoso sia stato posto in essere per tutto il periodo denunziato dal collega, e cioè dall'ottobre 1999 al momento della contestazione da parte del giudice penale (aprile 2000). Procedendo quindi ad una valutazione equitativa del danno patrimoniale, il medesimo può essere quantificato in euro 1.338,27, equivalenti a €. 2.591.250 (€. 17.275 per 150 giorni)"*.

Parte attrice, pertanto, dopo aver provato (depositando la relazione della Polizia Giudiziaria, che fa prova fino a querela di falso) che solo negli otto giorni ricordati il P. non rispettava, nei termini narrati, l'orario di lavoro, assume provata la circostanza che il convenuto non l'avrebbe rispettato, con le medesime modalità, nemmeno in altri centoquarantadue giorni, e cioè nel lasso di tempo intercorso fra la denuncia del C. (collega del P.) fino all'esito delle indagini penali.

Dagli atti del processo avanti il Tribunale di Venezia risulta che il C.M., dipendente presso il Dipartimento Ispettorato Regionale Agricoltura di Venezia, il giorno 30/3/1999 si presentava spontaneamente alla Guardia di Finanza di Venezia e dichiarava: *"Alcuni dipendenti sono soliti far timbrare il proprio cartellino d'ingresso da altri colleghi al fine di celare ritardi o assenze ingiustificate dal lavoro; altri dipendenti prolungano la pausa pranzo oltre l'orario di lavoro previsto (anzichè per 30 minuti si assentano dal posto di lavoro per un'ora e trenta o non si presentano più in servizio)"*.

Il 12 ottobre 1999 il C. veniva sentito a sommarie informazioni negli uffici della Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Venezia.

In tale sede il collega del P. dichiarava *"Premetto che l'orario di ingresso per tutto il personale è flessibile ed è previsto dalle ore 7.30 alle 9.00: pertanto chi timbra alle 7.30 termina l'orario di servizio alle 13.30, nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì; nei giorni di martedì e giovedì, invece, l'orario è compreso tra le ore 7.30 e le ore 17.00, considerando comunque la pausa pranzo, stabilita per contratto e che può variare da 30 a 90 minuti. Coloro che timbrano dopo le ore 7.30 hanno la possibilità di effettuare dei recuperi, pari all'orario complessivo conteggiato, entro il mese interessato. Questa premessa era necessaria per poter meglio capire quanto di seguito andrò a riferire. Faccio presente che, a partire dal 1984 circa, sono stato trasferito da un ufficio all'altro, sempre all'interno dell'Ispettorato agricoltura, proprio perché non è visto di buon occhio, sia da parte dei vari colleghi che dai dirigenti, il mio atteggiamento, che io reputo corretto, e quindi finalizzato al rispetto delle leggi. (...) Ho potuto constatare che i signori ... e il P. hanno iniziato a timbrarsi reciprocamente i cartellini marcatempo, sia all'entrata che all'uscita ed anche nella pausa pranzo. Il sig ... ed il P., ad esempio sono soliti far figurare la pausa pranzo dalle ore 13.00 alle ore 13.30, grazie a timbrature compiacenti, per poi recarsi a pranzo dopo le ore 13.30, quando nel cartellino risultano già in ufficio. Gli stessi sono soliti pranzare presso la trattoria omissis, recandosi con l'auto del P., credo una Y10, verde oliva".*

Nelle successive sommarie informazioni, rese alla P.G. in data 24/3/2000 il sig. C. precisava *"Faccio presente che il P. ed il sig. ... continuano a timbrare in modo irregolare i loro cartellini marcatempo durante la pausa pranzo. Sottolineo che la mia attenzione è rivolta particolarmente ai due citati colleghi perché il loro comportamento denota in modo palese le irregolarità commesse. E' altresì vero che all'interno del nostro ufficio altre persone timbrano il cartellino in maniera irregolare, in particolare al mattino, però non sono in grado al momento di essere maggiormente preciso".*

Come già ricordato, a seguito della denuncia del C. il convenuto veniva seguito dagli agenti di PG nei giorni 2 marzo 2000, 9 marzo 2000, 16 marzo 2000, 21 marzo 2000, 23 marzo 2000, 28 marzo 2000, 30 marzo 2000, 4 aprile 2000, 7 aprile 2000 e, salvo i giorni 16 e 23 marzo nelle altre giornate in cui il convenuto veniva pedinato si riscontravano delle divergenze fra l'orario osservato nel cartellino marcatempo e l'orario effettivamente svolto.

Orbene da tale riscontro certo, in relazione a 10 ore per otto giorni, parte attrice chiede la condanna del P. per assenze presunte di un'ora al giorno per complessivi centocinquanta giorni.

Il Pubblico Ministero invoca sul punto una ragionevole presunzione e chiede una liquidazione in via equitativa del danno, ma, osserva il Collegio, la liquidazione del danno in via equitativa presuppone la certezza sull'an del danno e può essere effettuata, ai sensi dell'art. 1226 del codice civile, quando questo sia di difficile quantificazione, ma non può sostituire la prova dell'esistenza del danno.

Come risulta dagli interrogatori in sede penale, infatti, il collega del convenuto denunciava la circostanza che il P. era solito assentarsi abitualmente dal lavoro, senza fare però riferimento a giorni o riscontri; tant'è che il PM penale faceva pedinare il convenuto dalla P.G. per verificare le circostanze e, in tal modo, acquisiva la prova delle indebite assenze per otto giorni lavorativi; prova sufficiente ad integrare l'accusa per truffa.

Per quanto attiene all'indagine contabile, invece, se l'utilizzo delle prove assunte in sede penale (in particolare la relazione della P.G. che fa prova fino a querela di falso) è pienamente legittimo, manca però di qualsiasi riscontro probatorio l'ulteriore considerazione tratta dalla Procura Erariale secondo cui il P. si sarebbe assentato, oltre quei giorni, ogni giorno per centocinquanta giorni. In questo caso siamo nel campo delle ipotesi e non delle prove.

Infatti se da un lato è vero che la fondatezza della denuncia del C. ha avuto riscontro, nei giorni in cui il P. è stato pedinato dalla P.G., così da far ritenere verosimile l'affermazione dello stesso sull'abituale comportamento assenteistico del convenuto, dall'altro non vi è un minimo di riscontro sul fatto che in tutti i giorni contestati dalla Procura contabile il P. si sia veramente assentato.

L'unico presupposto che fonda l'asserzione della Procura è il dato formale che le giornate prese in esame intercorrono fra la data della denuncia del C. alla Procura penale e la data della fine delle indagini.

Ma si tratta di un dato burocratico, da cui non si può evincere la prova di una responsabilità per ulteriori assenze anche in quei giorni, né la Procura ha sentito, in sede istruttoria, il C. che avrebbe, forse, potuto circostanziare meglio i fatti ed offrire elementi ulteriori di precisazione.

Alla luce di quanto sopraesposto si ritiene che parte attrice abbia provato, versando in atti gli accertamenti della Polizia Giudiziaria, che solo per i giorni ricordati e per le 10 ore conteggiate il convenuto si sia arbitrariamente assentato dal luogo di lavoro, con un danno per la Regione Veneto, nei cui confronti il P. è titolare di un rapporto di servizio in qualità di dipendente, di €. 172.750 pari ad €. 89,22, per gli emolumenti indebitamente percepiti dallo stesso.

**2.4.** Sia in relazione alle sopra ricordate osservazioni, sia per ulteriori considerazioni il Collegio ritiene non vada accolta la domanda della Procura in ordine al danno da disservizio.

Il Pubblico Ministero invoca tale voce in relazione alle ore in cui il convenuto non avrebbe reso all'amministrazione un'adeguata controprestazione lavorativa in conformità ai doveri d'ufficio, perché lo stesso in tali giorni avrebbe utilizzato il marcatempo elettronico in modo distorto; perché avrebbe reso dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria; perché avrebbe cagionato i costi dell'attività di appostamento di Polizia Giudiziaria.

Sul punto va preliminarmente osservato come il danno da disservizio, categoria introdotta in via pretoria dalla giurisprudenza contabile, sia correlato al minore risultato conseguito dall'apparato organizzativo, a seguito di omessa o carente prestazione lavorativa del dipendente, con conseguente ulteriore danno in termini di efficienza, efficacia, economicità e quindi di resa dell'azione amministrativa.

Il disservizio è, ovviamente, un *quid pluris* rispetto al danno subito dall'ente pubblico per la retribuzione erogata al dipendente inadempiente che ha violato il rapporto sinallagmatico fra controprestazioni.

E' infatti il danno da disfunzione organizzativa che ricade anche sull'utente del servizio pubblico.

Orbene, poiché nel caso risulta provato che il P. abbia ritardato il rientro in ufficio in otto giorni, monitorati nell'arco di un mese, per un'ora al giorno, attardandosi ingiustificatamente durante la pausa pranzo, non sembra invero provato che, nel caso, si sia verificato oltre al danno dell'indebita erogazione dello stipendio, anche un danno da disservizio.

Infatti, sebbene tale tipologia di danno colga appieno l'esito infausto, sulla resa del servizio, del comportamento del dipendente assenteista, tale danno non può considerarsi *in re ipsa*, in ogni assenza, necessitando una modalità e reiterazione del comportamento da ritenere, appunto, che la stessa efficienza della funzione amministrativa ne abbia tratto detrimento.

Tale particolare documento deve essersi pertanto verificato e va provato quale dispendio di risorse umane e di mezzi strumentali pubblici, perché opinando diversamente si addirebbe ad una condanna per mera violazione degli obblighi di servizio, indipendentemente dall'elemento dell'ulteriore perdita patrimoniale, secondo una concezione della responsabilità amministrativa totalmente avulsa dall'aspetto risarcitorio-reintegratorio che, invece, unitamente ai profili sanzionatori e di deterrenza ha connotato fin'ora tradizionalmente l'istituto.

Né attiene al danno da disservizio, poi, come vorrebbe la Procura il fatto che il P. abbia mentito all'Autorità giudiziaria penale, cosicché il Pubblico Ministero penale abbia dovuto, per provare il reato, far pedinare il convenuto da agenti di Polizia Giudiziaria.

Infatti, a prescindere dalla circostanza che l'imputato, con i limiti del reato di calunnia ed autocalunnia, può, per difendersi, non dire la verità è evidente che l'attività di P.G. rientra nei compiti istituzionali di indagine sui reati, previsti dall'ordinamento e non si concreta in un'attività *extra ordinem*, cagionata dal comportamento del P. (come sarebbe stato, invece, se l'Amministrazione di appartenenza del convenuto avesse modificato i propri programmi o le attività ordinarie al fine di controllare il dipendente assenteista, con conseguente disservizio per la struttura).

Nei termini sopra ricordati, pertanto, va respinta la domanda attorea in ordine al danno da disservizio.

**2.5.** Va invece accolta la domanda di condanna per lesione dell'immagine dell'Amministrazione regionale, conseguente alla condotta del convenuto, atteso anche il risalto dato agli episodi di assenteismo ed alla vicenda penale da parte degli organi di informazione.

La condotta del dipendente regionale, che non ha osservato l'orario di servizio, alterando i cartellini marcatempo ed è stato condannato per truffa ai danni della Regione, ha violato in modo diretto ed immediato l'art. 97 della Costituzione che sancisce il dovere di buon andamento dell'Amministrazione.

Come rilevato nella decisione delle SS.RR n. 10/2003/QM la citata norma costituzionale indica le modalità dell'azione della pubblica amministrazione, *"immagine corretta"* che l'ente pubblico deve mantenere agli occhi dei cittadini. Cosicché ogniqualvolta tale immagine sia offuscata, lesa da comportamenti, abbiano o meno essi rilevanza penale, si verifica una violazione del diritto all'immagine *"intesa come diritto al conseguimento, al mantenimento ed al riconoscimento della propria identità come persona giuridica pubblica"*, e tale violazione è economicamente valutabile.

Giudice naturale di questo danno è la Corte dei conti perché la lesione dell'immagine dell'ente pubblico comporta un pregiudizio al patrimonio pubblico, che è comprensivo anche del diritto dell'ente alla propria identità ed onorabilità ( decisione n. 10/SR/QM/2003 cit.).

In ordine ai parametri da utilizzare per liquidare il danno la giurisprudenza ha enucleato i criteri del rilievo e delicatezza dell'attività svolta, la posizione funzionale dell'autore dell'illecito, le negative ricadute socio economiche, la gravità e ripetitività dei fenomeni di malamministrazione, la significativa rilevante compromissione dell'efficienza dell'apparato, la negativa impressione suscitata dal fatto lesivo nell'opinione pubblica per effetto del *clamor fori* e/o della risonanza data dai mezzi di informazione.

L'aspetto del clamore e della risonanza vanno esaminati anche ai fini della valutazione della dimensione della lesione.

Nel caso in esame, dove gli episodi di assenteismo del convenuto hanno avuto ampio rilievo sugli organi di stampa, rilevato che i comportamenti consistevano nel mancato rispetto degli orari d'ufficio e vista la posizione del P. nella struttura organizzativa, appare equa la valutazione del danno operata dalla Procura, in €. 500, per la lesione dell'immagine dell'Ispettorato Regionale a seguito delle vicende sopra ricordate.

Poiché sussistono tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, ovvero l'elemento psicologico del dolo, il danno ed il nesso causale fra condotta ed evento, il convenuto va ritenuto responsabile, nei confronti dell'Amministrazione regionale del danno di €. 589,22, di cui €. 89,22 per emolumenti indebitamente percepiti durante le assenze indebite dal servizio ed €. 500, per il danno all'immagine.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto definitivamente pronunciando condanna il convenuto P.I. al pagamento della somma di €. 589,22 (cinquecentoottantanove/22) importo comprensivo di rivalutazione monetaria, nonché interessi legali dalla data di deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Condanna, altresì, il convenuto alle spese del giudizio, che si liquidano in euro 174,46 (euro centosettantaquattro/46 cent.).

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 2005.

Depositato in Segreteria 20/05/05